Proposta n. 1904 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 1714/2016

Oggetto: COMUNE DI CHIAVARI. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALLA CONTESTUALE GESTIONE DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI. IMPIANTI UBICATI NEL COMUNE DI CHIAVARI IN LOCALITÀ CAVA BACEZZA..

In data 07/06/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 346 del 9 febbraio 2016 relativo all’accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l’esercizio 2016;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ad oggetto “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Vista la L.R. 21.06.1999, n. 18, con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

copia informatica per consultazione

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/2006”;

Vista l’istanza presentata dal Comune di Chiavari in data 28.11.2005, tesa ad ottenere l’approvazione di un progetto di modifica sostanziale relativo alla realizzazione di un centro di raccolta differenziata dei rifiuti sito in comune di Chiavari, località Cava Bacezza;

Visto il P.D. n. 4377 del 10.08.2006 con il quale il Comune di Chiavari è stato autorizzato alla gestione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, sito in località cava Bacezza nel comune di Chiavari;

Visto il P.D. n. 2879 del 18.05.2006, successivamente integrato con l’A.D. n. 307 del 05.02.2016, con il quale il Comune di Chiavari è stato autorizzato alla gestione della stazione di trasferimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani sita sempre in località cava Bacezza;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 3178 del 21.01.2016 con la quale il Comune di Chiavari ha inoltrato domanda di modifica non sostanziale del P.D. n. 2879/2006 finalizzata ad un aumento del tempo di permanenza dei RSU sul piazzale per un tempo superiore alle 24 ore attualmente autorizzate in modo da poter completare le operazioni di completamento del carico dei semirimorchi destinati al trasporto dei rifiuti stessi

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 7597 del 10.02.2016 con la quale l’ASL 4 “Chiavarese” – S.C.I.S.P. ha trasmesso una relazione inerente le criticità riscontrate presso gli impianti in oggetto nel corso di un sopralluogo effettuato in data 03.02.2016 e consistenti in particolare in carente sistema di regimazione delle acque meteoriche, inadeguatezza della recinzione del sito, presenza di roditori e gabbiani e carenze nelle modalità di gestione dei rifiuti;

Visti gli esiti del sopralluogo presso gli impianti in questione eseguito in data 03.02.2016 da parte di funzionari della Città Metropolitana di Genova, nel corso del quale sono state rilevate una serie di carenze strutturali e gestionali;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 10484 del 23.02.2016 con la quale il Comune di Chiavari ha presentato domanda di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di trasferimento RSU e del centro per la raccolta differenziata;

Vista la nota dell’Ufficio Suolo protocollo n. 16791 del 21.03.2016 con la quale è stato avviato il procedimento relativo alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione;

Vista la nota dell’Ufficio Suolo protocollo n. 4170 del 26.01.2016 con la quale è stato avviato il procedimento relativo alla domanda di modifica non sostanziale del P.D. n. 2879 del 18.05.2006 e con la quale sono state richieste contestualmente integrazioni relative alla composizione merceologica dei RSU;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 27887 del 10.05.2016 con la quale il Comune di Chiavari ha trasmesso i risultati dell’analisi merceologica dei RSU svolta nel mese di febbraio 2016;

Ritenuto, in considerazione degli esiti dell’analisi merceologica dei RSU, di acconsentire allo stazionamento degli stessi in cumulo sul piazzale A per un massimo di 72 in attesa di essere avviati allo smaltimento finale;

copia informatica per consultazione

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 11050 del 24.02.2016 con la quale il Comune di Chiavari ha presentato domanda di A.U.A. relativamente allo scarico in fognatura originato dal sistema di regimazione e trattamento delle acque meteoriche dilavanti l'impianto;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 05.05.2016 che si è espressa favorevolmente in merito al rinnovo al Comune di Chiavari dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata e alla gestione della stazione di trasferimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani ubicati nel comune di Chiavari in località cava Bacezza;

Atteso che nel corso della Conferenza si era proposto di far confluire l'autorizzazione allo scarico in fognatura nell'atto di rinnovo ai sensi dell'art. 208, compatibilmente con in tempi dei due procedimenti, ovvero, di subordinare l'efficacia del rinnovo all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in fognatura;

Vista la nota pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Chiavari, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 28917 del 13.05.2016, con la quale il Settore IV – Ripartizione Ambiente del comune ha chiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione della relazione di impatto acustico a completamento dell'istanza di A.U.A.;

Considerato pertanto che non sussistano le condizioni per unificare i due procedimenti e che è opportuno procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la richiesta pervenuta in data 13.05.2016 da parte del Comune di Chiavari di poter effettuare lo stoccaggio in cumuli sul piazzale A, oltre che dei RSU, anche di cartone e ingombranti, a causa della difficoltà dei mezzi che effettuano il servizio di raccolta (serale) a scaricare direttamente entro i cassoni come richiesto nel corso della Conferenza di Servizi. Tali cumuli saranno tenuti coperti con teli impermeabili durante il loro stazionamento sul piazzale;

Atteso che gli uffici dell'A.T.O., interpellati in merito alla richiesta di cui sopra, hanno ritenuto plausibile la modalità di stoccaggio in cumuli purché siano mantenuti coperti e non interferiscano con l'efficacia delle canalette di raccolta delle acque;

Atteso che nel corso della Conferenza il Comune di Chiavari si è impegnato a realizzare quanto prima, e comunque entro il 2016, una copertura sul piazzale A in modo da ridurre al minimo la necessità di regimazione delle acque meteoriche potenzialmente contaminate dai cumuli di rifiuti presenti sul piazzale stesso;

Ritenuto pertanto, nelle more della realizzazione della copertura del piazzale A, di acconsentire allo stoccaggio in cumuli sul piazzale medesimo di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata delle tipologie e con le modalità riportate ai punti s) e t) della parte dispositiva;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 30295 del 20.05.2016 con la quale il Comune di Chiavari ha trasmesso l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 17.05.2016 per il proseguimento della gestione della stazione di trasferimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani sito in località ex cava Bacezza;

Visto che l'istanza di autorizzazione presentata dal Comune di Chiavari risulta completa di copia di avvenuto versamento pari a € 320,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura	Esigibilità

copia informatica per consultazione

				Accertamento	
3010201	035	3001624	320,00	117	2016

Vista la relazione istruttoria datata 09.05.2016 predisposta dall'Ufficio Suolo che costituisce il presupposto al seguente atto;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1. di rinnovare al Comune di Chiavari l'autorizzazione alla gestione dell'impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata e alla gestione della stazione di trasferimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani, entrambi ubicati nel Comune di Chiavari in località cava Bacezza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

   Prescrizioni di carattere generale

   a) l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione della acque (PPG) e all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura nonché al completamento degli eventuali interventi di adeguamento che saranno richiesti del sistema di regimazione delle acque meteoriche;

   b) entro 30 gg dal ricevimento della presente determinazione dovrà essere trasmesso all'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova un cronoprogramma relativo alla realizzazione della copertura del Piazzale A nonché, successivamente, una comunicazione di inizio e fine lavori. La copertura di cui trattasi dovrà comunque essere realizzata entro la scadenza del provvedimento ordinatorio adottato dal Sindaco;

   c) entro il termine di cui alla precedente lettera a) dovrà essere completata la recinzione del sito lungo i tratti perimetrali che ne sono attualmente carenti. La recinzione dovrà essere mantenuta integra e l'accesso al pubblico regolamentato con apposita segnaletica con evidenziati gli orari di apertura al pubblico;

   d) deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione del sito al fine di evitare infiltrazioni di inquinanti nel sottosuolo;

   e) al fine di evitare l'insorgere di condizioni igienico sanitarie moleste e prevenire lo sviluppo di insetti e roditori nella zona, dovranno essere effettuate opere di derattizzazione e disinfestazione delle aree dell'impianto nonché dei contenitori secondo le indicazioni del servizio igiene della competente ASL 4 "Chiavarese";

   f) deve essere stipulata una polizza assicurativa di adeguata entità a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dalla gestione dell'impianto in oggetto;

   g) ogni eventuale modifica gestionale dell'impianto (quantitativi, tempi di stoccaggio ecc.) dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Suolo della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova;

   h) dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto con allegata una lettera di accettazione

copia informatica per consultazione

dell'incarico;

i) alla chiusura dell'impianto:

   i. dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

   ii. il Comune dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

   iii. il Comune dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Stazione di trasferimento

j) nell'impianto potranno transitare esclusivamente rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

k) il quantitativo massimo previsto in stoccaggio istantaneo nel centro di trasferimento è pari a 100 m^3/giorno;

l) i rifiuti dovranno rimanere sul piazzale per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle operazioni di scarico e carico e comunque per un intervallo di tempo non superiore alle 72 ore;

m) la canaletta a monte realizzata per la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque superficiali esterne al fine di evitarne lo scorrimento all'interno del Piazzale A deve essere mantenuta costantemente in efficienza al fine di garantire il normale deflusso delle acque;

n) il piazzale, per la porzione non occupata dagli stoccaggi dei rifiuti, deve essere costantemente tenuto sgombro e pulito;

o) le aree circostanti la stazione di trasferimento di rifiuti urbani dovranno essere tenute pulite dai rifiuti accidentalmente trasportati per via eolica;

p) la garanzia finanziaria prestata a favore dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova dovrà essere adeguata alla cifra di Euro 16.673,71;

q) la garanzia finanziaria di cui sopra dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;

r) l'entità della garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se il Comune è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; il Comune

copia informatica per consultazione

dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

Impianto per la RD

s) nell'impianto potranno essere stoccate, nelle aree di cui alla allegata planimetria, le tipologie di rifiuti con i rispettivi quantitativi massimi e modalità di stoccaggio di seguito elencati:

TIPOLOGIA RIFIUTI (CER)	QUANTITATIVO MASSIMO IN STOCCAGGIO	MODALITA' DI STOCCAGGIO	TEMPO MASSIMO DI STOCCAGGIO
20.01.01 carta e cartone 15.01.01 imballaggi in carta e cartone	120 m^3	cumulo piazzale A	30 giorni
20.01.39 plastica 15.01.02 imballaggi in plastica	30 m^3	cassone scarrabile piazzale B	90 giorni
15.01.06 imballaggi in materiali misti	200 m^3	cumulo piazzale A	60 giorni
16 01 03 pneumatici fuori uso	60 m^3	cumulo piazzale B	180 giorni
17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	10 m^3	cassone scarrabile piazzale A	180 giorni
20.01.02 vetro 15.01.07 imballaggi in vetro	10 m^3	cassone scarrabile piazzale A	180 giorni
20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 m^3	cassone scarrabile chiuso piazzale A	5 giorni
20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	60 m^3	cassone scarrabile piazzale B	60 giorni

copia informatica per consultazione

16.02.11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC			
20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 15.01.03 imballaggi in legno	150 m^3	stoccaggio in cella piazzale C	180 giorni
20.01.40 metallo 17.04.05 ferro e acciaio 17.04.07 metalli misti 15.01.04 imballaggi metallici	100 m^3	stoccaggio in cella piazzale C	180 giorni
20.02.01 rifiuti biodegradabili	50 m^3	stoccaggio in cella piazzale C	5 giorni
20.03.07 rifiuti ingombranti	200 m^3	cumulo piazzale A	60 giorni
20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35		cassone scarrabile piazzale A	
20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	2 m^3	contenitore in metallo dotato di coperchio posti nel piazzale B	120 giorni
20.01.33* batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	1 m^3	contenitore in polietilene dotato di coperchio posto nel piazzale B	180 giorni
20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche	30 m^3	cassone scarrabile posto nel piazzale B	180 giorni

copia informatica per consultazione

fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23			
20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	1 m^3	contenitori in polietilene dotati di coperchio posti nel piazzale B	180 giorni
20.03.03 residui della pulizia stradale	20 m^3	cassone scarrabile posto nel piazzale A	90 giorni

t) i rifiuti stoccati in cumuli sul piazzale A e i pneumatici nel piazzale B dovranno essere coperti mediante teloni alla fine di ogni turno di lavoro e in caso di precipitazioni atmosferiche;

u) gli scarrabili dovranno essere dotati di coperchi o teloni e dovranno essere coperti a fine turno lavorativo o in caso di precipitazioni atmosferiche;

w) i rifiuti polverulenti dovranno essere coperti a fine turno lavorativo ed ogni volta che le condizioni atmosferiche lo richiedano al fine di evitare il trasporto eolico di materiale polverulento o il dilavamento dei rifiuti a causa di precipitazioni meteoriche;

v) dovranno essere applicati su tutti i contenitori contrassegni o scritte indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;

x) le aree esterne dove i rifiuti sono stoccati dovranno essere individuate con apposita segnaletica orizzontale e verticale;

y) dovrà essere incrementata la zona verde con piantumazioni ad alto fusto in particolare in prossimità dell'accesso stradale, al fine di garantire un'opportuna schermatura vegetale dell'area d'intervento, allo scopo di limitarne l'impatto visivo;

z) eventuali spandimenti accidentali di rifiuti liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento. A tal fine idonei materiali assorbenti dovranno essere tenuti in deposito presso il centro per tali eventualità;

aa) i piazzali, eccetto che per le aree sulle quali è autorizzato lo stoccaggio, devono essere costantemente sgombre da rifiuti e puliti;

bb) i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;

cc) i rifiuti contenenti sostanze lesive all'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 quali frigoriferi e congelatori, dovranno essere stoccati in maniera tale da evitare il rilascio di tali sostanze e quindi smaltiti presso impianti di smaltimento e/o recupero specificatamente autorizzati al trattamento di tali tipologie.

2. di introitare la somma pari a € 320,00, versata dal Comune di Chiavari secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;

copia informatica per consultazione

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					☐	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3001624	+	320,00					117	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	320,00								
TOTALE SPESE:				-									

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Chiavari;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 4 Chiavarese e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova per i controlli di rispettiva competenza;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e all'Albo Gestori.

Il Comune di Chiavari dovrà provvedere alla adozione e alla messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e di sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla U.O.P.S.A.L. della ASL competente.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

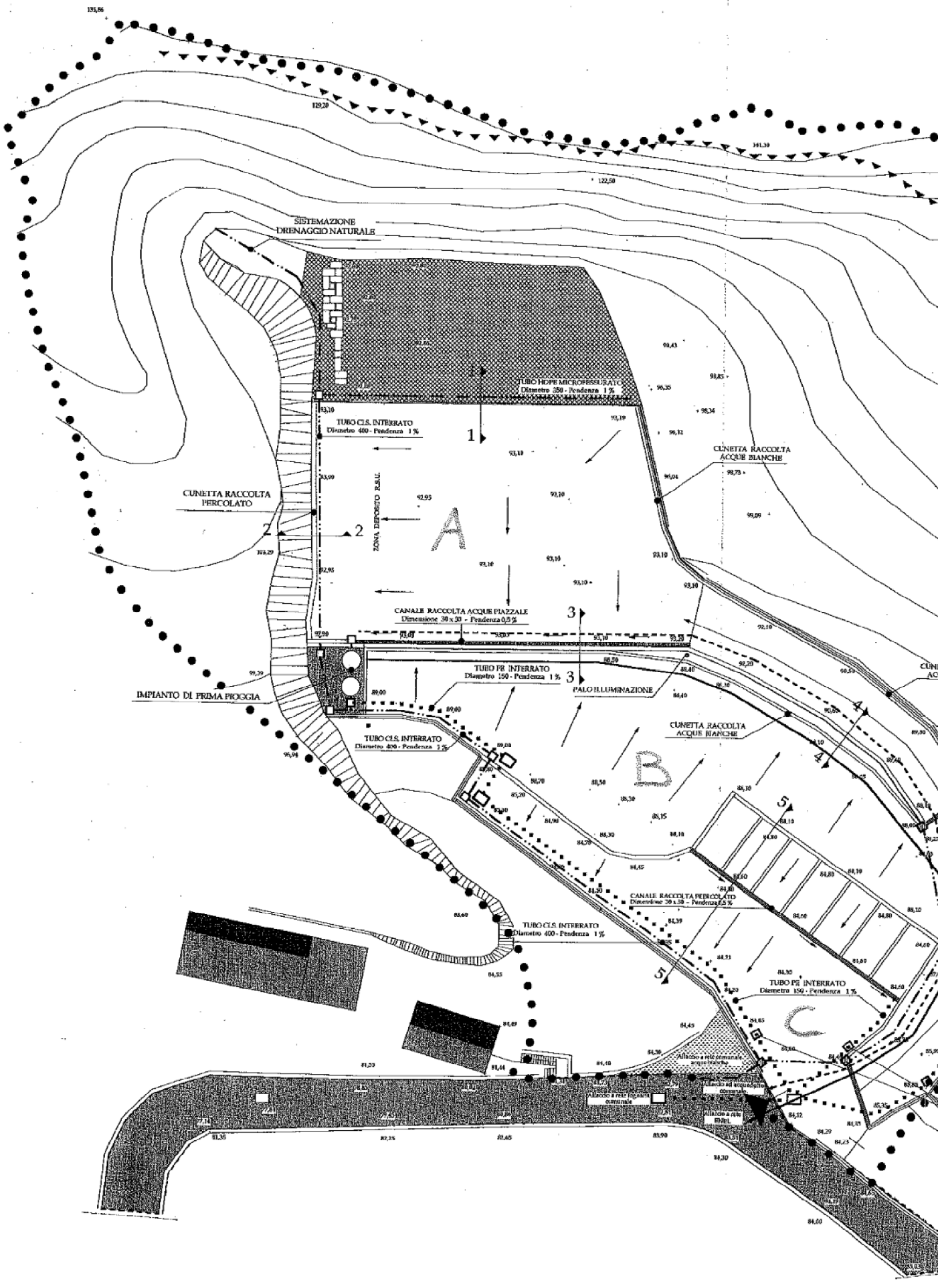

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1904 /2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

Oggetto: COMUNE DI CHIAVARI. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALLA CONTESTUALE GESTIONE DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI. IMPIANTI UBICATI NEL COMUNE DI CHIAVARI IN LOCALITÀ CAVA BACEZZA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3001624	+	320,00					117	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	320,00								
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 16/06/2016

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Proposta n. 2239 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 2063/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA AL CENTRO DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI CHIAVARI, VIA SAN PIER DI CANNE C.S., LOC. EX CAVA DI BACEZZA..

In data 05/07/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

copia informatica per consultazione

- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Chiavari alla Città Metropolitana di Genova in data 24/02/2016 e assunta al protocollo generale metropolitano con n. 11050/2016, presentata dell'Ing. Fulvio Figone in qualità di dirigente del Comune di Chiavari, relativa al centro di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti sito nel Comune di Chiavari, Via San Pier di Canne, Loc. ex Cava di Bacezza, a sostituzione dei seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura e contestuale approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione relativo alle acque di prima pioggia e lavaggio ex art. 7, comma 1, punto e) dell'art. 7 del Regolamento Regionale 4/2009;
- comunicazione o nulla osta in materia di acustica;

Atteso che, a seguito delle verifiche di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'istanza è risultata incompleta, come comunicato dall'Amministrazione metropolitana al S.U.A.P. del Comune di Chiavari con nota prot. n. 20596 del 5/04/2016;

Vista la documentazione pervenuta a completamento della domanda al S.U.A.P. del Comune di Chiavari e trasmessa alla Città Metropolitana in data 15/06/2016, assunta al protocollo generale dell'Amministrazione con n. 35291/2016;

Visto il provvedimento P.D. n. 1714 del 07/06/2016 della Città Metropolitana di Genova, avente ad oggetto: "Comune di Chiavari. rinnovo dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ingombranti e rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e alla contestuale gestione della stazione di trasferimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani. Impianti ubicati nel comune di Chiavari in località Cava Bacezza ".

Atteso che nel suddetto provvedimento è riportato quanto segue:

- nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05/05/2016 si era proposto di far confluire l'autorizzazione allo scarico in fognatura nell'atto di rinnovo ai sensi dell'art. 208, compatibilmente con in tempi dei due procedimenti, ovvero, di subordinare l'efficacia del rinnovo all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in fognatura;
- il 13/05/2016 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Chiavari una nota, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 28917 del 13.05.2016, con la quale il Settore IV –Ripartizione Ambiente del comune ha chiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione della relazione di impatto acustico a completamento dell'istanza di A.U.A.;
- non sussistono pertanto le condizioni per unificare i due procedimenti ed è opportuno procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.

copia informatica per consultazione

n.152/2006;

- gli uffici dell'A.T.O., interpellati in merito alla richiesta di poter effettuare lo stoccaggio dei cumuli sul piazzale A, oltre che dei RSU, anche di cartone e ingombranti, tenendo coperti i suddetti cumuli con teli impermeabili durante il loro stazionamento sul piazzale, hanno ritenuto plausibile le suddette modalità di stoccaggio dei cumuli purché non interferiscano con l'efficacia delle canalette di raccolta delle acque;
- nel corso della Conferenza il Comune di Chiavari si è impegnato a realizzare quanto prima, e comunque entro il 2016, una copertura sul piazzale A in modo da ridurre al minimo la necessità di regimazione delle acque meteoriche potenzialmente contaminate dai cumuli di rifiuti presenti sul piazzale stesso;

Considerato che **l'efficacia dell'autorizzazione di cui al P.D. n. 1714 del 07/06/2016 della Città Metropolitana di Genova è subordinata all'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione della acque (PPG) e all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura nonché al completamento degli eventuali interventi di adeguamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche**;

~

con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce *"(...) la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)"*;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che *"L'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 148 del D. Lgs. n. 152/2006 è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (...)"*;

Vista la L. n. 191/ 2009 art. 2, comma 186 bis - come modificato in ultimo dall'art. 13 , comma 2, del D. L. n. 216/2011, convertito dalla L. 14/2012 – che dispone la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 *"Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti"*, ed in particolare l'art. 22 comma 4, che prevede che *"fino alla data di costituzione degli enti d'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni. (...)"*;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" (l.r. 28 ottobre 2008 n.39);

copia informatica per consultazione

Rilevato che le acque di "prima pioggia e lavaggio", qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all'art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, devono essere gestite e trattate in modo da garantire che l'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione;

Vista la documentazione complessivamente prodotta dal Comune di Chiavari, dalla quale risulta che:

- L'insediamento consiste in un impianto per la raccolta, il trattamento ed il trasferimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani;
- L'impianto sopra citato dovrà essere oggetto di interventi di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque provenienti dal dilavamento del piazzale mediante un adeguato sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di lavaggio;
- Le aree dell'intero centro sono pavimentate con asfalto e la regimazione delle acque è stata progettata in modo da separare le acque potenzialmente inquinate da quelle non inquinate;
- L'area di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti avviene nel Piazzale A, che costituisce l'area esposta a rischio di inquinamento. Tale area presenta una superficie scolante pari a circa 100 mq ed è pavimentata con una platea in calcestruzzo con idonea pendenza verso una griglia collegata all'impianto di trattamento;
- Per la specificità d'uso del sito, il rischio di inquinamento è dovuto al dilavamento da parte delle acque meteoriche dei cumuli stoccati sul piazzale;
- Le acque meteoriche saranno convogliate al sistema di depurazione costituito da:
  - un pozzetto selezionatore delle acque di "prima pioggia" (costituite dai primi 5 mm di pioggia caduti sul piazzale). E' presente una sonda di segnalazione dell'inizio della precipitazione;
  - da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, adeguatamente dimensionata, che viene svuotata tra le 24 e le 36 ore dall'inizio dell'evento meteorico;
  - una vasca di sedimentazione e disoleazione, dotata di filtro disoleatore e recapitante in pubblica fognatura.
- Le acque di "seconda pioggia" e le acque di ruscellamento provenienti dagli altri piazzali e rampe vengono raccolte da apposite tubazioni e convogliate nel collettore a valle dell'impianto, by-passando l'intero sistema di trattamento;
- E' stato predisposto il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente le informazioni dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4;

Visto il parere favorevole espresso dal gestore operativo territorialmente competente, IRETI S.p.A., trasmesso con nota del 16/05/2016, assunto al protocollo generale della Città Metropolitana di Genova con n. 34375 in data 10/06/2016 il cui contenuto in merito a specifiche prescrizioni è recepito nel presente provvedimento e riportato nella parte dispositiva;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 7597 del 10.02.2016 con la quale l'ASL 4 "Chiavarese" – S.C.I.S.P. ha trasmesso una relazione inerente le criticità

copia informatica per consultazione

riscontrate presso gli impianti in oggetto nel corso di un sopralluogo effettuato in data 03.02.2016 e consistenti in particolare in carente sistema di regimazione delle acque meteoriche, inadeguatezza della recinzione del sito, presenza di roditori e gabbiani e carenze nelle modalità di gestione dei rifiuti;

Visti gli esiti del sopralluogo presso gli impianti in questione eseguito in data 03.02.2016 da parte di funzionari della Città Metropolitana di Genova, nel corso del quale sono state rilevate una serie di carenze strutturali e gestionali;

Visto il mandato di versamento del Comune di Chiavari dello 09/02/2016 a favore della Città Metropolitana di Genova della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 150, da introitare secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3003786	150,00	102	2016

Preso altresì atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo all'approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico i fognatura, con le modalità indicate nella relazione tecnica e secondo le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

~

con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali "*Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico*" (comma 4). *"La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo,che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta"* (comma 6);

Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;

Vista la D.G.R. n. 534/99;

Richiamata la nota prot. n. 268/2016 del 8/06/2016 del Comune di Chiavari, assunta al protocollo generale della Città Metropolitana di Genova con n. 35291 in data 15/06/2016, con cui si rilascia Nulla Osta Acustico all'esercizio della attività di centro raccolta e trasferimento rifiuti sito in

copia informatica per consultazione

Chiavari, Loc. ex. Cava Bacezza, e si esprime, conseguentemente, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'A.U.A.;

Considerato che la suddetta nota prot. n. 268/2016 del 8/06/2016 del Comune di Chiavari va considerata parte integrante del presente provvedimento;

~

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DISPONE

1) di **rilasciare al Comune di Chiavari**, per le attività svolte presso il centro di raccolta, trattamento e trasferimento rifiuti sito in Chiavari, Via San Pier di Canne C.S., Loc. ex Cava di Bacezza, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, con durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

~

con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA:

2) di rilasciare nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto di quanto riportato nella I nota prot. n. 268/2016 del 8/06/2016 del Comune di Chiavari, che va considerata parte integrante del presente provvedimento;

~

con riferimento al PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE ed agli SCARICHI DI ACQUE METEORICHE IN PUBBLICA FOGNATURA:

3) di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto Comune di Chiavari, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "*disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" (L.R. 28 ottobre 2008 n.39), per centro di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti sito in Chiavari, Via San Pier di Canne C.S., Loc. ex Cava di Bacezza - ex art. 7, comma 1, punto e) dell'art. 7 del Regolamento Regionale 4/2009;
4) di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il Comune di Chiavari ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche provenienti dal suddetto centro di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
5) di sottoporre lil Comune di Chiavari, in relazione alla suddetta autorizzazione allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, **dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BOD_5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali.**

   Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel

copia informatica per consultazione

verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR.

I referti analitici - corredati da un *verbale di campionamento* che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici utilizzati;

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio d'Ambito Centro Est della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione.

Dovranno altresì essere riportati correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono le analisi.

b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;

c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;

d. dovrà essere installato un pozzetto di prelievo dei campioni, in grado di trattenere una quantità di acqua di prima pioggia pari ad almeno sei litri;

e. l'impianto di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;

f. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione (a fogli numerati non staccabili) nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

   - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
   - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
   - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
   - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
   - Tale quaderno dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

g. dovrà essere installato un conta litri o altro idoneo strumento di misura sulla condotta di scarico allacciata alla pubblica fognatura nera o, eventualmente, su altra parte impiantistica, se ritenuta più idonea, che registri i volumi di acqua scaricati in pubblica fognatura nera. Tale strumento dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;

h. dovrà essere ampliata la griglia di raccolta delle acque meteoriche posta a valle del piazzale ove avviene il trasferimento dei rifiuti e la formazione dei cumuli;

i. i cumuli dovranno, ove possibile, rimanere coperti durante la sosta dei rifiuti sul piazzale;

j. dovranno essere adeguatamente asfaltate ed impermeabilizzate tutte le aree dell'impianto esposte agli eventi meteorici;

k. dovrà essere impedito il ruscellamento della acque meteoriche verso i box della stazione di trasferimento tramite apposito cordolo o altro dispositivo di deviazione dell'acqua;

l. devono essere intercettate e deviate verso il collettore apposito le acque di ruscellamento sui versanti rocciosi, adiacenti al piazzale A;

copia informatica per consultazione

m. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc.) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio delle vasche di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

n. la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dal termine dell'ultimo evento meteorico;

o. in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;

p. dopo il rifacimento, la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

q. il pozzetto deviatore, la vasca di accumulo ed il filtro a coalescenza dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia e rimozione dei fanghi e degli oli separati;

r. dovrà essere rispettata la disciplina degli allacci, di cui alla Parte III, Titolo II del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Genova;

s. che le opere vengano realizzate entro sei mesi dal ricevimento del presente provvedimento, salvo proroga;

6) che in caso di cessazione degli scarichi, il Comune di Chiavari ne dia immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito Centro Est ed a Mediterranea delle Acque S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;

7) che al termine della realizzazione della copertura del piazzale A il Comune di Chiavari ne dia immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito Centro Est ed a Mediterranea delle Acque S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, e che presenti, eventualmente, istanza per una nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

8) che le quantità totali annue di acque e meteoriche scaricate siano comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;

9) di introitare la somma di € 150,00, versati dal Comune di Chiavari, secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					□	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3003786	+	150,00					120	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	150,00								
TOTALE SPESE:				-									

Si avverte che la presente autorizzazione allo scarico comporta gli obblighi:

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non

copia informatica per consultazione

espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

~

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Chiavari, per la successiva trasmissione:

- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- a Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
- al Comune di Chiavari;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

AP

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Proposta n. 2239 /2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Segreteria tecnica A.T.O.
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA AL CENTRO DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI CHIAVARI, VIA SAN PIER DI CANNE C.S., LOC. EX CAVA DI BACEZZA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3003786	+	150,00					120	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	150,00								
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 13/07/2016

Sottoscritto dal responsabile dei Servizi Finanziari (POLESE BARBARA) con firma digitale

copia informatica per consultazione